

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **"Ministero dell'Università e della Ricerca"–**
(di seguito denominato anche solo "MUR"),

e

"Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"

nel seguito congiuntamente le "Parti"

VISTI

il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*", convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12, nonché la legge 9 maggio 1989, n. 168;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*" come da ultimo modificato dal d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

il decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*";

il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, che sancisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento e riconosce l'autonomia delle istituzioni di alta cultura nella definizione dei propri ordinamenti;

l'articolo 39 della Costituzione della Repubblica italiana, che garantisce la libertà dell'organizzazione sindacale e costituisce il fondamento costituzionale del sistema delle relazioni sindacali e del confronto tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori;

la Carta europea dei ricercatori che promuove condizioni di lavoro stabili e di sviluppo di carriera, la libertà di ricerca e procedure di reclutamento aperte, trasparenti e basate sul merito;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*", che riconosce e valorizza l'autonomia degli Enti Pubblici di Ricerca;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante "*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

CONSIDERATO

che gli Enti Pubblici di Ricerca costituiscono una componente essenziale del sistema nazionale della ricerca e dell'innovazione e rappresentano un patrimonio strategico per la crescita culturale, scientifica,

tecnologica ed economica del Paese.

che l'evoluzione delle sfide globali, la crescente competizione internazionale nella produzione della conoscenza, la transizione digitale ed ecologica, nonché la necessità elevare il livello medio strutturale del sistema della ricerca al fine di rafforzare la capacità del Paese di attrarre investimenti, talenti e progettualità di elevato profilo scientifico, rendono necessario implementare il percorso condiviso di valorizzazione del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca, nel rispetto della loro autonomia e delle specificità che caratterizzano il settore.

che le Parti condividono il principio secondo cui la qualità della ricerca pubblica dipende anche dalla capacità delle istituzioni di operare in un contesto organizzativo efficace, fondato sull'autonomia scientifica, sulla responsabilità gestionale, sulla valorizzazione delle competenze e su relazioni sindacali improntate alla partecipazione e alla leale collaborazione.

che gli Enti Pubblici di Ricerca operano in un quadro ordinamentale caratterizzato da funzioni, modalità organizzative e sistemi di valutazione profondamente diversi rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione, svolgendo attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e supporto alle politiche pubbliche in un contesto fortemente internazionalizzato. Tali peculiarità costituiscono un elemento distintivo del sistema nazionale della ricerca e richiedono strumenti organizzativi, gestionali e di valorizzazione del personale coerenti con la missione istituzionale.

che le Parti riconoscono altresì che il personale ricercatore, tecnologo, tecnico, amministrativo e dirigente costituisce il principale patrimonio degli Enti Pubblici di Ricerca e rappresenta il fattore determinante per il conseguimento degli obiettivi di eccellenza scientifica, innovazione e competitività internazionale. La valorizzazione delle professionalità, il riconoscimento del merito, la crescita delle competenze, il miglioramento delle condizioni organizzative in grado di realizzare forme di partecipazione come previsto dall'articolo 2 comma 4 del Dlgs 218/2016, citato in premessa e la capacità di attrarre e trattenere talenti costituiscono pertanto priorità strategiche per il rafforzamento dell'intero sistema della ricerca pubblica.

che la piena valorizzazione del personale degli Enti Pubblici di Ricerca richiede, in particolare, di garantire la continuità e la stabilità dei rapporti di lavoro, di superare le disomogeneità ordinamentali ,di tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni e di consentire agli enti di dotarsi di strumenti ordinamentali, contrattuali e di controllo coerenti con la specificità delle professionalità della Ricerca, anche in attuazione dei principi contenuti nella Carta Europea citata in premessa.

che il rafforzamento degli Enti Pubblici di Ricerca rappresenta un interesse generale del Paese e richiede una prosecuzione della costante collaborazione istituzionale tra Amministrazione e rappresentanze dei lavoratori, fondata sul dialogo sociale, sulla partecipazione e sulla ricerca di soluzioni condivise, nella consapevolezza che la qualità delle politiche della ricerca dipende anche dalla qualità delle relazioni istituzionali e sindacali.

che in tale prospettiva, il Ministero dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni sindacali ritengono necessario rafforzare il confronto volto a individuare, nel rispetto delle reciproche prerogative, gli strumenti più idonei a sostenere l'evoluzione del sistema degli Enti Pubblici di Ricerca, favorendone la collaborazione, la capacità di innovazione e l'efficienza amministrativa, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche organizzative e delle possibili iniziative di carattere normativo, contrattuale e amministrativo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art .1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze entro il quadro normativo vigente, si impegnano a promuovere ogni iniziativa utile a rafforzare il ruolo degli Enti Pubblici di Ricerca quali pilastri del sistema nazionale della ricerca, valorizzandone:
   a) l'autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e gestionale, anche attraverso una corretta e compiuta programmazione nei documenti di visone strategica ed organizzativa, quali i Piani Triennali di Attività;
   b) le specifiche missioni istituzionali e la capacità di rispondere alle sfide della ricerca nazionale, europea e internazionale;
   c) la capacità di attrarre risorse, competenze e collaborazioni, favorendone la competitività e l'internazionalizzazione;
   d) l'adeguatezza degli strumenti ordinamentali e organizzativi rispetto alla complessità delle attività svolte;
   e) la stabilità e la continuità dei rapporti di lavoro e delle attività di ricerca, in coerenza con le iniziative progettuali già in essere anche nell'ambito del PNRR.

2. Per realizzare i suddetti intenti, le parti individuano azioni adeguate, impegnandosi reciprocamente alla realizzazione delle stesse. Le azioni sono individuate, per ambiti, all'articolo 3 e sono accompagnate da impegni specifici delle Parti, secondo modalità e termini definiti agli articoli 3 e 5.

Art. 3

(Valorizzazione del personale degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Le Parti riconoscono che il personale scientifico, tecnologo, tecnico e amministrativo costituisce il principale patrimonio degli Enti Pubblici di Ricerca e si impegnano, entro i limiti di legge, a favorire politiche orientate a:

   - valorizzare le competenze professionali e scientifiche di tutto il personale, anche attraverso percorsi di crescita interna, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta a ciascun ente di ricerca,
   - implementare condizioni organizzative e lavorative idonee a sostenere la qualità della ricerca attraverso il rafforzamento delle professionalità tecniche e amministrative nell'ottica della valorizzazione del comparto e delle specificità dell'ordinamento professionale, anche attraverso l'utilizzo di fondi da riassegnare ad incremento del trattamento economico.

- promuovere, condizioni che assicurino benessere organizzativo, efficienza amministrativa e qualità delle attività di ricerca, anche attraverso idonee forme di semplificazione delle procedure;
- promuovere la continuità delle attività di ricerca del personale impegnato in coerenza con le iniziative progettuali già in essere, anche nell'ambito del PNRR;
- far sì che vengano superati gli ostacoli che hanno impedito di avviare compiutamente la riforma dell'ordinamento professionale, tenendo conto della specificità del personale ricercatore e tecnologo, in coerenza con quanto già riconosciuto ad altri settori dell'istruzione e della formazione superiore;
- valorizzare le competenze e professionalità del personale ricercatore e tecnologo, assicurando risorse per garantire i percorsi di carriera, alla luce della specificità del sistema della ricerca anche in attuazione dei principi contenuti nella Carta Europea dei ricercatori;
- ridurre le disparità di trattamento economico accessorio tra enti, anche mediante il superamento dei vincoli che oggi limitano la crescita dei relativi fondi;
- prevedere di destinare le risorse previste per la valorizzazione del personale tecnico e amministrativo anche all'incremento stabile delle componenti fisse e continuative della retribuzione, in coerenza con quanto già previsto per il personale tecnico-amministrativo delle Università, al fine di recuperare parte del potere d'acquisto perduto negli ultimi anni;
- garantire la piena autonomia statutaria, organizzativa e gestionale degli enti e l'omogeneità delle regole del Comparto Istruzione e Ricerca, anche in materia di semplificazione delle procedure di verifica e controllo sulla contrattazione integrativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il MUR si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a:

a) sostenere e promuovere, nelle sedi governative e parlamentari competenti e a partire dal primo provvedimento normativo utile, le iniziative di carattere normativo necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

b) Prevedere un confronto costante tra MUR ed OOSS con riferimento alle tematiche del presente protocollo;

c) concorrere, per quanto di competenza, alla definizione degli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca coerenti con i medesimi obiettivi;

d) individuare, nell'ambito delle risorse disponibili, le risorse necessarie per assicurare la continuità delle attività di ricerca e dei rapporti di lavoro, in coerenza con le iniziative progettuali già in essere anche nell'ambito del PNRR, nonché per promuovere la valorizzazione del personale, con specifico riguardo alla valorizzazione del personale ricercatore e tecnologo.

Art. 4

(Attuazione del protocollo)

1. Le Parti si impegnano ad operare secondo principi di leale collaborazione, confronto preventivo e condivisione delle informazioni, promuovendo pratiche di condivisione e supporto reciproco finalizzate al perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione istituzionale tra il

Ministero dell'Università e della Ricerca e le Parti Sociali, con l'obiettivo di rafforzare gli Enti Pubblici di Ricerca e valorizzarne il capitale umano quale elemento essenziale per la crescita del sistema nazionale della ricerca.

3. Il MUR assicura alle Organizzazioni sindacali informazione preventiva sulle iniziative normative e sulle conseguenti azioni amministrative di propria competenza che incidono sugli Enti Pubblici di Ricerca e sul loro personale.



Firmato digitalmente da BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA